ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (76)229

Vol. 1976/0077

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 229 def.

Bruxelles, 8 giugno 1976

Proposta che modifica la

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro il capovolgimento

(presentata dalla Commissione al Consiglio in conformità dell'articolo 149 secondo comma, del Trattato CEE)

RELAZIONE

Nel quadro della procedura di omologazione comunitaria dei trattori agricoli o forestali a ruote, che ha formato oggetto della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1974 n. 74/150/CEE (1), in data 31 dicembre 1974 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente i dispositivi di protezione contro il capovolgimento (2).

Nella relazione che precede la proposta, la Commissione ha fatto notare una lacuna contenuta in quest'ultima per quanto riguarda la libera circolazione dei dispositivi non montati sul trattore. Essa ha inoltre descritto le difficoltà di ordine giuridico inerenti alla realizzazione di una procedura amministrativa che autorizzi detta circolazione.

Queste difficoltà risiedono in particolare nel fatto che il dispositivo di protezione contro il capovolgimento non può essere controllato senza essere montato sul tipo di trattore al quale esso è destinato. Le altre parti di un trattore che possono formare oggetto di un'omologazione CEE del pezzo (retrovisore, avvisatori acustici, dispositivi di illuminazione) sono controllate indipendentemente dal loro montaggio sul trattore. In questo caso si ha dunque una netta separazione tra le responsabilità del costruttore del trattore e quelle del fabbricante del dispositivo. Quest'ultimo, applicando il marchio di conformità CEE, è infatti responsabile della conformità del dispositivo mentre, con la stesura del certificato di conformità, il costruttore del trattore impegna la propria responsabilità per la conformità dell'installazione del dispositivo stesso.

(1) GU n. L 84 del 28.3.1974.

(2) COM(74) 2197 def. del 20.12.1974.

Per i dispositivi di protezione contro il capovolgimento, non è invece possibile fare la suddetta separazione dato che, per il fissaggio del dispositivo al trattore, dovrebbe crearsi una certa coresponsabilità. Tenendo conto delle forti spese connesse con le prove di resistenza, spesso distruttive, non è stato possibile imporre una ripetizione delle prove. La Commissione si è quindi sforzata di trovare la soluzione in una procedura semplice, ma tale da fornire garanzie sufficienti.

La proposta di modifica alla proposta di direttiva iniziale di cui sopra (1) riguarda quindi l'istituzione di una procedura amministrativa che permetta la libera circolazione del dispositivo di protezione contro il capovolgimento non montato sul trattore.

Detta procedura viene brevemente spiegata alla luce dei vari casi pratici che possono presentarsi quando un fabbricante di dispositivi o un costruttore di trattori presentano alle amministrazioni competenti un prototipo di dispositivo di protezione contro il capovolgimento.

1. <u>Il costruttore del trattore presenta le domande di omologazione CEE sia per il veicolo che per gli elementi o caratteristiche di questi</u>

 Il costruttore del trattore presenta alle competenti autorità un dispositivo di protezione montato sul trattore al quale esso è destinato. Se le prove danno risultato positivo, le autorità competenti :

.../...

(1) COM(74) 2197 def. del 20.12.1974.

- concedono un marchio di omologazione CEE. Il verbale di prova (Allegato V) e la scheda di omologazione CEE (Allegato VII) vengono inviati alle competenti autorità degli altri Stati membri;

- completano la scheda di omologazione CEE con la dicitura DP. Questa scheda, completata dalla nota di cui all'Allegato IX, viene anch'essa inviata alle competenti autorità degli altri Stati membri.

Il costruttore del trattore è responsabile della conformità della cabina o del telaio di sicurezza e dell'attacco al trattore.

2. Il fabbricante del dispositivo ed il fabbricante del trattore presentano separatamente domande di omologazione

Il fabbricante del dispositivo chiede l'omologazione CEE alle autorità competenti e presenta un tipo di dispositivo di protezione montato sul trattore al quale esso è destinato. Se i risultati delle prove sono positivi, viene assegnato un marchio di omologazione. Il verbale (Allegato V) e la scheda di omologazione CEE (Allegato VII) vengono inviati alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Il costruttore del trattore chiede l'omologazione CEE e presenta alle autorità competenti un trattore completo di cabina o di telaio di sicurezza. Le autorità controllano se il dispositivo è stato omologato, se esso è destinato al tipo di trattore presentato all'omologazione e se l'attacco è conforme alle indicazioni del verbale di omologazione. Se il controllo è positivo, la scheda di omologazione CEE è completata dalla dicitura DP. Essa viene inviata, completata dalla nota di cui all'Allegato IX, alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Il fabbricante del dispositivo è responsabile per la conformità del dispositivo, il costruttore del trattore è responsabile per la fissazione del dispositivo al trattore.

3. Il fabbricante del dispositivo presenta la domanda di omologazione CEE anche per il trattore

Questo caso sembra di difficile realizzazione nel quadro delle disposizioni comunitarie. Infatti, tutta la procedura di omologazione CEE (direttiva 74/150/CEE) è indirizzata al costruttore del trattore.

.../...

Tuttavia, ci si puo' chiedere se questo caso richiede una soluzione sul piano comunitario. Sul piano nazionale, uno Stato membro potrebbe ammettere che il trattore completo venga commercializzato sul suo territorio sotto la responsabilità del fabbricante del dispositivo.

4. Libera circolazione del dispositivo di protezione contro il capovolgimento isolato

La libera circolazione del dispositivo e del suo attacco, se hanno formato oggetto di una omologazione CEE, è assicurata. Tuttavia, l'attacco del dispositivo al trattore da parte di un venditore o di un privato rientrerebbe nel campo di applicazione delle normative nazionali.

Proposta che modifica la proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione contro il capovolgimento.

"CONSIDERANDO"

Dopo il secondo "considerando", aggiungere il seguente considerando:

considerando che, con una procedura di omologazione armonizzata relativa ai dispositivi di protezione contro il capovolgimento, nonché al loro attacco al trattore, ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta mediante invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di dispositivo di protezione contro il capovolgimento, nonché per il suo attacco al trattore; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende superfluo un controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri;

ARTICOLI

Aggiungere i seguenti articoli inerenti all'omologazione CEE di un tipo di dispositivo di protezione contro il capovolgimento:

.../...

Articolo 1

1. Ogni Stato membro rilascia l'omologazione CEE ad ogni tipo di dispositivo di protezione contro il capovolgimento, nonché al suo attacco al trattore, conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli Allegati I-V.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE prende le necessarie misure per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale sorveglianza si effettua mediante verifiche per sondaggio.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione contro il capovolgimento o ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CEE conforme ai modelli di cui all'Allegato VI per ogni tipo di dispositivo di protezione contro il capovolgimento, nonché, per il suo attacco al trattore da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni utili per impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo è stato omologato a norma dell'articolo 1, ed altri dispositivi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di dispositivi di protezione contro il capovolgimento, nonché del loro attacco al trattore, per motivi riguardanti la loro costruzione, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

2. Tuttavia, uno Stato membro puo' vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al prototipo omologato.

 Questo Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure prese, precisando i motivi della decisione.

.../...

Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'Allegato VII, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione contro il capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata la non conformità, al tipo che ha omologato, di diversi dispositivi di protezione contro il capovolgimento, nonché del loro attacco al trattore, muniti dello stesso marchio di omologazione, prende i necessari provvedimenti onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure prese che possono giungere, se del caso e quando la non conformità è sistematica, sino alla revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità prendono le stesse disposizioni se vengono informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro, dell'esistenza di siffatta mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure i motivi di tale misura.

Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di uso presa in base alle disposizioni adottate per l'attuazione della presente direttiva, è motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine in cui i ricorsi possono essere presentati.

Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE, né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo, per motivi concernenti i dispositivi di protezione contro il capovolgimento, nonché il loro attacco al trattore, se questi

.../...

recano il marchio di omologazione CEE e se le prescrizioni di cui all'Allegato VIII sono state rispettate.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi di protezione contro il capovolgimento, nonché il loro attacco al trattore, se questi recano il marchio di omologazione CEE e se le prescrizioni di cui all'Allegato VIII sono state rispettate.

Articolo 9

Riprendere l'articolo 1 del documento R/1692/75 (ECO 190).

Articolo 10

Riprendere l'articolo 5 del documento R/1692/75 (ECO 190).

Articolo 11

Riprendere l'articolo 6 del documento R/1692/75 (ECO 190).

Articolo 12

Riprendere l'articolo 7 del documento R/1692/75 (ECO 190).

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I Condizioni per l'omologazione CEE

ALLEGATO II Condizioni di prova della resistenza dei dispositivi di protezione contro il capovolgimento e dei loro attacchi al trattore

ALLEGATO III Procedure di prova

ALLEGATO IV Figure

ALLEGATO V Modello di verbale delle prove

ALLEGATO VI Marcatura

ALLEGATO VII Scheda di omologazione CEE

ALLEGATO VIII Condizioni di omologazione CEE

ALLEGATO IX Allegato alla scheda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione contro il capovolgimento e dei loro attacchi al trattore

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE CEE

1. Definizione di un dispositivo di protezione contro il capovolgimento (Cabina e telaio di sicurezza)

Cfr. doc. R/1692/75 (ECO 190).

2. Prescrizioni generali

Cfr. doc. R/1692/75 (ECO 190).

3. Domanda di omologazione e omologazione CEE

3.1. La domanda di omologazione CEE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione contro il capovolgimento, nonché la resistenza dell'attacco al trattore, deve essere presentata dal fabbricante del trattore o dal fabbricante del dispositivo contro il capovolgimento o dai rispettivi mandatari.

3.2. La domanda di omologazione CEE...

Cfr. doc. R/1692/75 (ECO 190).

3.3. Cfr. doc. R/1692/75 (ECO 190).

3.4. Il detentore dell'omolgazione CEE puo' chiedere la sua estensione ad altri tipi di trattori. Le competenti autorità che hanno accordato l'omologazione iniziale accordano l'estensione richiesta se il dispositivo di protezione contro il capovolgimento e il (i) tipo(i) di trattore per il quale l'estensione dell'omologazione CEE iniziale è richiesta, soddisfano le condizioni seguenti:

- Cfr. doc. R/1692/75 (ECO 190).

4. Iscrizioni

4.1. Ogni dispositivo di protezione contro il capovolgimento conforme al tipo omologato deve recare le seguenti iscrizioni:

4.1.1. Il marchio di commercio o di fabbrica;

.../...

4.1.2. Un marchio di omologazione conforme al modello di cui all'allegato VI;

4.1.3. Numero di serie del dispositivo di protezione;

4.1.4. Tipo o tipi di trattori ai quali è destinato il dispositivo di protezione.

4.2. Tutte le indicazioni suddette devono essere riportate su una targhetta.

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI PROVA DELLA RESISTENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO E DEI LORO ATTACCHI AL TRATTORE

1. - 4. Cfr. doc. R/1692/75 (ECO 190).

5. Verbale delle prove

5.1. Il verbale delle prove si trova assieme all'allegato alla scheda di omologazione CEE di cui all'allegato VII. Un modello per la sua presentazione viene riportato nell'allegato V. Il verbale deve contenere quanto segue:

5.1.1. - 5.2. Cfr. doc. R/1692/75 (ECO 190)

5.3. In caso di estensione di un'omologazione CEE ad altri tipi di trattore, il verbale deve recare il riferimento esatto al verbale di omologazione CEE iniziale, nonché alle indicazioni precise relative alle condizioni fissate al punto 3.4. dell'allegato I.

ALLEGATO III

PROCEDURE DELLE PROVE

Cfr. doc. COM(74) 2197 def.

ALLEGATO IV

FIGURE

Cfr. doc. COM(74) 2197 def.

ALLEGATO V

MODELLO DI VERBALE DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO (TELAIO/CABINA) (*) PER QUANTO RIGUARDA LA SUA RESISTENZA E LA RESISTENZA DEL SUO ATTACCO AL TRATTORE

Cabina/telaio	
Marca	
Marca del trattore	
Modello	
Metodo di prova	A/B (*)

L'indicazione del laboratorio di prova competente

N° di omologazione CEE

1. Marchio di fabbrica o di commercio del telaio/cabina (*)
.....

.../...

(*) Cancellare la dicitura inutile

2. Nome ed indirizzo del costruttore del trattore o del fabbricante del telaio/cabina (*)
.....

3. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore del trattore o del fabbricante del telaio cabina (*)
.....

4. Specificazioni del trattore usato per le prove

Cfr. doc. COM(74) 2197 def., punti 3.1. - 3.6.

5. Altri trattori cui si applica la scheda di omologazione CEE

Cfr. doc. COM(74) 2197 def., punti 4.1. - 4.6.

6. Caratteristiche del dispositivo di protezione contro il capovolgimento

Cfr. doc. COM(74) 2197 def., punti 5.1. - 5.5.

7. Risultati delle prove

Cfr. doc. COM(74) 2197 def., punti 6.1. - 6.2., 7., 8., 9.

ALLEGATO VI

MARCATURA

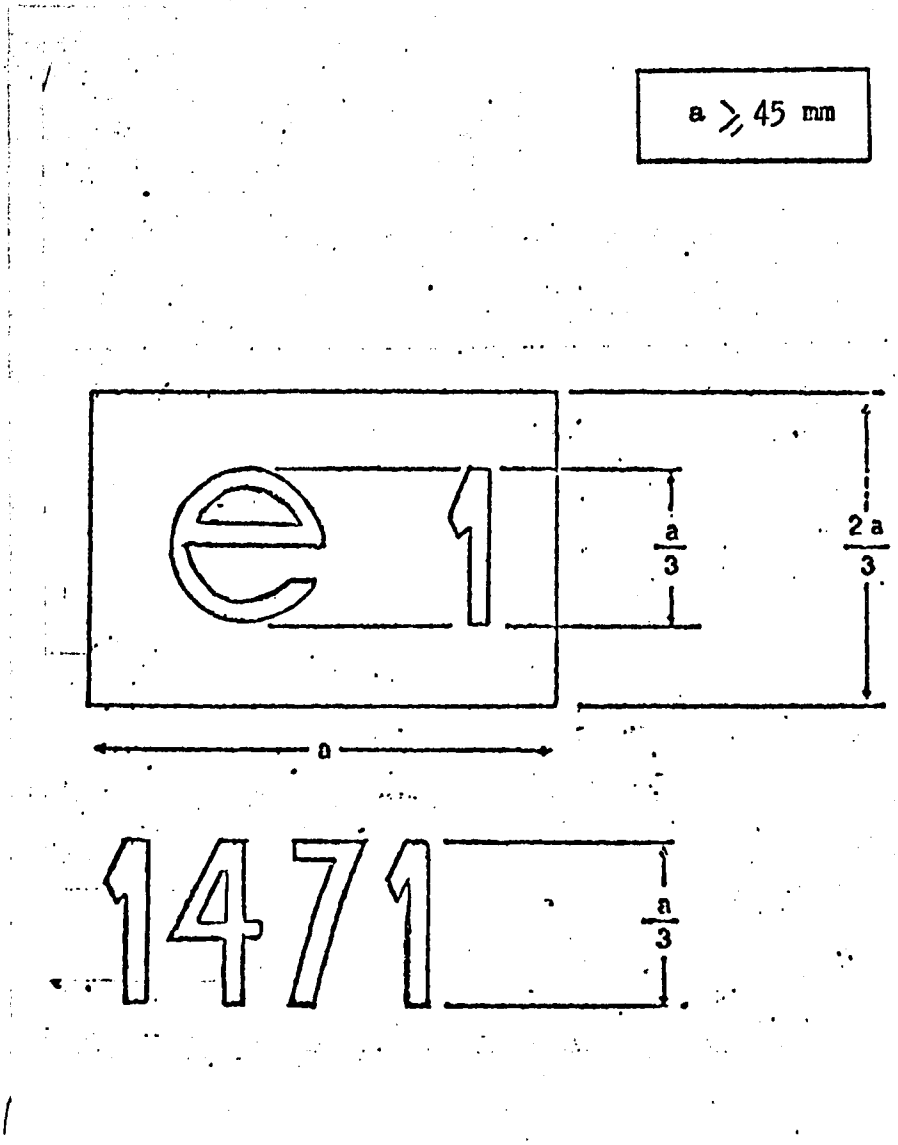
1. Il marchio di omologazione CEE è composto da un rettangolo all'interno del quale è sistemata la lettera "e" minuscola, seguita da un numero o da una lettera distintiva del paese che ha rilasciato l'omologazione.

1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
6 per il Belgio
11 per il Regno Unito
13 per il Lussemburgo
DK per la Danimarca
IRL per l'Irlanda

e da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE compilata per la resistenza del tipo di dispositivo di protezione contro il capovolgimento e del suo attacco al trattore, sistemato in una posizione qualsiasi in prossimità del rettangolo.

2. Le iscrizioni di cui sopra devono essere apposte in modo tale da essere indelebili e ben leggibili.

Esempio di marchio di omologazione CEE (*)



Legenda: Il dispositivo di protezione contro il capovolgimento che reca il marchio di omologazione CEE di cui sopra è omologato in Germania (e 1) con il numero 1471.

(*) Il numero 1 posto dopo la lettera nonche il numero della scheda di omologazione (1471) vengono assegnati unicamente a titolo indicativo.

ALLEGATO VII

MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Norme dell'amministrazione competente

Nota riguardante l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca dell'omologazione CEE o l'estensione dell'omologazione CEE di un tipo di dispositivo di protezione contro il capovolgimento (telaio/cabina) (*) per quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza dei suoi attacchi al trattore.

N° di omologazione CEE

..... estensione (**)

1. Marchio di fabbrica o di commercio del telaio/della cabina (*)
.....

2. Nome ed indirizzo del fabbricante del telaio/della cabina (*)
.....

3. Nome ed indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante
.....

4. Marchio, tipo e denominazione commerciale del trattore al quale il telaio/la cabina (*) è destinato

5. Estensione dell'omologazione CEE al (*) tipo(i) di trattori seguenti
.....

5.1. Il peso, non zavorrato, definito al punto 1.3. dell'allegato II supera/non supera (*) di oltre il 5% il peso di riferimento impiegato per la prova ...
.....

5.2. Il metodo di attacco e i punti di montaggio sono/non sono (*) identici in tutti i punti

5.3. Tutte le componenti che possono servire da supporto al dispositivo di protezione contro il capovolgimento sono/non sono (*) identiche in tutti i punti

6. Presentato all'omologazione CEE in data

7. Laboratorio di prova
.....

.../...

(*) Cancellare la dicitura inutile

(**) Indicare eventualmente se si tratta di una prima, seconda, ecc. estensione dell'omologazione CEE originaria

8. Data e numero del verbale del laboratorio

9. Data dell'omologazione CEE/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE (*)

10. Data dell'estensione dell'omologazione CEE/del rifiuto/della revoca di estensione dell'omologazione CEE (*)

11. Luogo

12. Data

13. Alla presente scheda sono allegati i documenti seguenti che recano il numero di omologazione di cui sopra: verbale di prova (*)
.....

14. Osservazioni eventuali

15. Firma

(*) Cancellare la dicitura inutile

ALLEGATO VIII

CONDIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE CEE

1. La domanda di omologazione CEE del tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza del dispositivo di protezione e del suo attacco al trattore è presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.

2. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione si deve presentare un trattore rappresentativo del tipo da approvare, sul quale sono montati un dispositivo di protezione ed il suo attacco, debitamente omologati.

3. Il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione controlla se il tipo di dispositivo di protezione omologato è destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'omologazione.
Esso controlla soprattutto se l'attacco del dispositivo di protezione corrisponde a quello che è stato controllato al momento dell'omologazione CEE.

4. Il detentore dell'omologazione CEE puo' chiedere che quest'ultima sia estesa ad altri tipi di dispositivi di protezione.

5. Le competenti autorità concedono detta estensione alle seguenti condizioni:

5.1. Il nuovo tipo di dispositivo di protezione contro il capovolgimento e il suo attacco al trattore hanno formato oggetto di omologazione CEE;

5.2. Esso è concepito per esser montato sul tipo di trattore per cui è richiesta l'estensione dell'omologazione CEE.

5.3. L'attacco del dispositivo di protezione al trattore corrisponde a quello che è stato controllato in sede di omologazione CEE.

6. Una scheda conforme al modello di cui all'allegato IX è allegata alla scheda di omologazione CEE per ogni omologazione o estensione dell'omologazione concessa o rifiutata.

.../...

7. Se la domanda di omologazione CEE di un trattore viene presentata nello stesso tempo della domanda per l'omologazione CEE di un tipo di dispositivo di protezione contro il capovolgimento destinato ad essere montato sul tipo di trattore per cui l'omologazione CEE viene richiesta, i controlli di cui ai punti 2.2. e 2.3. non vengono effettuati.

ALLEGATO IX

ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA LA RESISTENZA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO (TELAIO/CABINA (*)) NONCHE' DEL LORO ATTACCO AL TRATTORE

Cfr. doc. COM(74) 2197 def.